

REGOLAMENTO RIMBORSO PERMESSI STUDIO

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il CCNL degli studi professionali vigente prevede per i lavoratori la fruizione di permessi studio retribuiti nella misura massima di 40 (quaranta) ore annue, come sotto meglio specificato.

Art. 2 - Intervento di E.BI.PRO.

E.BI.PRO. nei limiti delle risorse stanziate, eroga un contributo a favore del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione derivante dalla fruizione dei permessi studio da parte dei lavoratori frequentanti una delle due seguenti tipologie di Corsi:

- a) Corsi di studio (Scuole dell'obbligo, Università, Master)
 L'allegato al CCNL degli studi professionali sul "Sostegno al Diritto allo Studio" prevede l'erogazione da parte di
 E.BI.PRO. di un contributo a favore del datore di lavoro in caso di concessione di permessi studio (di cui all'art. 92 n. 1
 del CCNL) ai dipendenti che intendano frequentare corsi di studio (Scuole dell'obbligo, Università, Master) diversi dalla
 formazione e dall'aggiornamento professionale nella misura massima di 40 ore annue.
- b) Corsi di formazione professionale o di aggiornamento professionale (finanziati da Fondoprofessioni)
 Ebipro estende l'erogazione del contributo anche al datore di lavoro in caso di concessione di permessi studio ai dipendenti che frequentino corsi di formazione professionale o di aggiornamento professionale unicamente finanziati da Fondoprofessioni (identificati con un univoco numero di protocollo), nella misura massima di 40 ore annue.

E.BI.PRO eroga il contributo al datore di lavoro che sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. / E.BI.PRO.) e abbia un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della concessione delle ore a cui si riferisce la richiesta.

La domanda può essere presentata, per ciascun dipendente, una sola volta l'anno alternativamente per uno dei due percorsi formativi.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

a) Corsi di studio (Scuole dell'obbligo, Università, Master)

La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., accedendo con le proprie credenziali nell'apposita sezione dell'area riservata, esclusivamente nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione dei permessi, (es: per i permessi concessi nel 2020 le richieste di rimborso si inoltrano a gennaio 2021).

Il contributo è annuale per anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e la domanda può essere presentata una sola volta l'anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ Copia del certificato di iscrizione e frequenza al corso di studio;
- ✓ Copia dei prospetti di paga attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale "permessi studio";
- b) Corsi di formazione professionale o di aggiornamento professionale (finanziati da Fondoprofessioni)

La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., accedendo con le proprie credenziali nell'apposita sezione dell'area riservata, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del corso.

La domanda può essere presentata una sola volta l'anno ed a tal fine si terrà conto dell'anno di conclusione del corso.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ Copia dell'attestato di partecipazione finale al corso professionale o di aggiornamento professionale;
- ✓ Copia dei prospetti di paga attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale "permessi studio";

Le domande inoltrate fuori dai tempi previstisi si riterranno automaticamente respinte.

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.

E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all'erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.



Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Art. 4 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l'iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.